

COMUNE DI AVISE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE AVISE
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 4 del 18.01.2011

Sommario

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 – Ambito territoriale di applicazione e normative di riferimento	4
Art. 3 - Classificazione del Comune	4
Art. 4 - Deliberazione delle tariffe	4
Art. 5 - Presupposto dell'imposta	4
Art. 6 - Soggetto passivo	5
Art. 7 – Gestione del servizio.....	5
Art. 8 – Funzionario responsabile	5
Art. 9 – Piano Generale degli Impianti	6
Art. 10 - Impianti da attribuirsi a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette...	6

CAPO II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ	7
Art. 11 – Disposizioni generali	7
Art. 12 – Titolo abitativo	7
Art. 13 – Obblighi del titolare del titolo abilitativo.....	9
Art. 14 – Decadenza e revoca del titolo abilitativo	9
Art. 15 – Pubblicità fonica.....	10
Art. 16 – Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario	10
Art. 17 – Pubblicità mediante locandine	10
Art. 18 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere	10
Art. 19 – Pubblicità spettacoli viaggianti	11
Art. 20 – Autorizzazioni implicite nel pagamento dell'imposta.....	11
Art. 21 – Pubblicità elettorale	11
Art. 22 – Limitazioni alla pubblicità	11

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ	12
Art. 23 – Modalità di applicazione dell'imposta	12
Art. 24 – Pagamento dell'imposta	13
Art. 25 – Rettifica e accertamento d'ufficio.....	13
Art. 26 – Riduzioni dell'imposta	13

Art. 27 – Esenzioni dall’imposta	14
CAPO IV	
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	15
Art. 28 – Finalità	15
Art. 29 - Quantità e ripartizione	15
Art. 30 - Modalità per l’espletamento del Servizio delle Pubbliche Affissioni.....	15
Art. 31 - Pagamento del diritto	16
Art. 32 - Riduzioni del diritto.....	16
Art. 33 - Esenzioni dal diritto.....	17
CAPO V	
DISPOSIZIONI COMUNI.....	18
Art. 34 – Pubblicità abusiva	18
Art. 35 – Pubblicità difforme da leggi e regolamenti.....	18
Art. 36 – Vigilanza	18
Art. 37 – Sanzioni amministrative in materia tributaria	18
Art. 38 – Interessi e spese	19
Art. 39 – Ravvedimento	19
Art. 40 – Contenzioso.....	20
Art. 41 – Rimborsi.....	20
Art. 42 – Istituto della compensazione	20
Art. 43 – Riscossione coattiva.....	20
Art. 44 – Rateizzazioni di pagamento.....	21
Art. 45 – Sanzioni amministrative	21
Art. 46 – Esercizio del potere di autotutela	22
CAPO VI	
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI.....	23
Art. 47 – Norma finale di rinvio.....	23
Art. 48 – Entrata in vigore e abrogazioni	23

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, contenuta nel D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e stabilisce, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, le modalità di effettuazione della pubblicità e quanto altro richiesto dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. precitato e dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e "diritto" si intendono, rispettivamente, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni e per "Piano" si intende il Piano Generale degli Impianti.

Art. 2 – Ambito territoriale di applicazione e normative di riferimento

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'effettuazione della pubblicità di cui all'art. 1 su tutto il territorio del Comune di Avise, tenuto conto di quanto stabilito principalmente:
 - a. dal Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23.10.1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale", e s.m. e i.;
 - b. dal "Codice della Strada" di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. e i.;
 - c. dal "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. del 16.12.1992, n. 495 e s.m. e i.;
 - d. dalla Legge Regionale 31 maggio 1956, n. 1;
 - e. dalla Legge Regionale 10 giugno 1986, n. 56 e dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 49, art. 153;
 - f. dalla Legge Regionale n. 26 del 20.11.2006 e Delibera di Giunta n. 1243 del 11.05.2007.
 - g. dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - h. dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Si applicano, inoltre, tutte le leggi e i regolamenti che trattano la materia oggetto del presente Regolamento e non specificatamente richiamati in esso.

Art. 3 - Classificazione del Comune

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/1993 ed in base ai dati sulla popolazione dell'Istituto Nazionale di Statistica, il Comune di Avise appartiene alla V^a classe.

Art. 4 - Deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dal Comune, nell'ambito degli importi massimi, entro il termine e con la decorrenza previsti dalle leggi vigenti; qualora non vengano approvate entro il termine previsto, s'intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 - Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata

con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio, su cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree destinati a spettacoli pubblici, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo esercita un diritto o un titolo di proprietà.
Per una più puntuale definizione di luogo pubblico o aperto al pubblico è necessario fare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di licenze ed autorizzazioni da parte delle autorità di pubblica sicurezza.
Il “Circolo Privato” è configurabile come luogo aperto al pubblico, dovendo intendersi come tale anche un ambiente privato la cui accessibilità è esclusa alla generalità delle persone ma è consentita ad una determinata categoria di aventi diritto¹.
3. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti:
 - a. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi;
 - b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. Sono in ogni caso soggetti ad imposta i “segnali di indicazione” di cui all'art. 134 del Regolamento di Attuazione del C.d.S.².

Art. 6 - Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità è, in via principale, colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario è tenuto a richiedere il titolo abilitativo nei casi previsti, all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, oppure la riscossione abbia avuto esito negativo, il Funzionario Responsabile notifica l'avviso di accertamento, di rettifica o di invito al pagamento, al soggetto di cui al comma 2.

Art. 7 – Gestione del servizio

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto, può essere gestito direttamente dal Comune o affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97.
2. Nel presente regolamento verrà indicato genericamente il termine “Gestore”.

Art. 8 – Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto Funzionario Responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

¹ Risoluzione Ministeriale Finanze del 05.06.95, n. 146/E.

² Corte di Cassazione - Sezione V[^] del 03.09.2004, n. 17852

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario.

Art. 9 – Piano Generale degli Impianti

1. Il Piano disciplina la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
2. Il Piano deve essere redatto nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi, delle disposizioni del C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. e i.) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.e i.), dalla legge regionale 31 maggio 1956, n. 1, della legge regionale 10 giugno 1986, n. 56 e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 49, art. 153, della Legge Regionale n. 26 del 20.11.2006 e della Delibera di Giunta n. 1243 del 11.05.2007.
3. Oggetto del Piano sono tutti gli impianti finalizzati alla pubblicità: impianti pubblicitari, impianti per le pubbliche affissioni e impianti per le affissioni dirette.

Art. 10 - Impianti da attribuirsi a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette

1. Per affissione diretta si intende la gestione da parte di soggetti privati di impianti pubblicitari per l'effettuazione di pubblicità per conto terzi, a titolo oneroso.
2. Nel rispetto del Piano Generale degli Impianti il Comune può concedere a soggetti terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, la possibilità di collocare sul territorio comunale tali impianti, per una superficie massima pari al 30% degli impianti di pubblica affissione.
3. L'installazione dei relativi impianti verrà autorizzata, sulla scorta di quanto sancito dall'articolo 12.
4. Il soggetto terzo è tenuto ad eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che sia necessario per il mantenimento in buono stato degli impianti, rendendosi responsabile verso il Comune e verso i terzi per eventuali danni che dovessero verificarsi.
5. Il soggetto terzo è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e ad installare mezzi pubblicitari.

CAPO II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

Art. 11 – Disposizioni generali

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento e dalle prescrizioni previste dal Piano oltre ad eventuali ulteriori prescrizioni previste nei provvedimenti rilasciati dalle autorità competenti.
2. L'effettuazione della pubblicità comunque richiedente l'installazione o la collocazione di appositi supporti è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere con la forma, nei termini e nei modi stabiliti dalle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, nonché dal presente Regolamento. La dichiarazione di effettuazione di pubblicità, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/93, non sostituisce in nessun caso il titolo abilitativo comunale previsto dal presente comma, fatti salvi i casi contemplati ai successivi articoli.
3. All'interno dei "centri abitati", per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, il Comune si riserva la facoltà di concedere le deroghe previste dal C.d.S. alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Art. 12 – Titolo abilitativo

1. Chiunque intenda installare impianti pubblicitari per l'effettuazione di pubblicità per conto proprio sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere apposito titolo abilitativo, avente anche valore, se del caso, ai fini edilizio-urbanistici, ai sensi del presente Regolamento, fatti salvi i casi in cui lo stesso regolamento preveda il titolo abilitativo implicito nel pagamento dell'imposta.
2. Il titolo abilitativo per l'installazione degli impianti di pubblica affissione e di affissione diretta sarà rilasciato con le medesime modalità.
3. Il rilascio del titolo abilitativo al posizionamento ed all'installazione dei mezzi pubblicitari è, in ogni caso, di competenza del Comune, ai sensi del D.P.R. 7.09.2010, n. 160, salvo:
 - a. nei centri abitati, il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario qualora la strada sia statale o regionale, in conformità al comma 4, dell'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. e i.;
 - b. fuori dai centri abitati, la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
4. La posa di impianti pubblicitari su edifici e aree assoggettate a vincoli di tutela paesaggistica o storico-architettonica può essere ammessa previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e) del presente Regolamento.
5. Ai fini paesaggistici, sull'intero territorio regionale, trova altresì applicazione la disciplina di cui all'art. 2, c. 1, lett. d) del presente Regolamento.
6. La posa di impianti pubblicitari su edifici, comportanti interventi di natura urbanistica edilizia, può essere ammessa previo parere favorevole del Servizio comunale competente in materia.
7. All'istanza, in marca da bollo, indirizzata al competente Sportello Unico per le Attività Produttive, indicante le generalità, la residenza, il codice fiscale del richiedente, se persona fisica; la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la Partita Iva della Ditta o della persona giuridica nonché le generalità, il Codice Fiscale e l'indirizzo del rappresentante legale, dovrà essere allegata la seguente documentazione, se richiesta:
 - a. estratto di P.R.G. con indicazione (se trattasi di posa su fabbricato) della classificazione dell'edificio: monumento (A), Documento (B) o Edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale (C);
 - b. planimetria, con riportata l'ubicazione esatta del luogo ove si intende posizionare l'impianto (1:1000);
 - c. descrizione tecnica dell'impianto (indicando la tipologia, le dimensioni, se luminoso o ordinario,

- mono, bifacciale o polifacciale) e del messaggio pubblicitario;
- d. fotografia o disegno in scala;
 - e. elaborato grafico di progetto, in scala adeguata, e/o documentazione fotografica raffigurante il contesto territoriale nel quale l'impianto verrà posizionato;
 - f. indicazione delle distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica, ecc.) e ad altri impianti, in scala adeguata nel raggio di 250 m. dal punto di installazione dell'impianto;
 - g. dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 47, con la quale si attesta che le dimensioni delle facciate riportate negli elaborati grafici sono relative alla parte di fabbricato di pertinenza dell'attività;
 - h. dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 47, che il manufatto è stato calcolato verrà realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità e che esso è realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici;
 - i. dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 47, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata in conformità alle norme previste dal D.M. n. 37/2008, dalle normative previste dal C.d.S. e dal relativo regolamento e s. m. e i., e che al termine dei lavori l'opera sarà corredata dalla dichiarazione di conformità di cui alla Legge n. 248/2005 e al D.M. n. 37/2008 e s. m. e i., nel caso di impianti pubblicitari luminosi;
 - l. dichiarazione di essere a conoscenza delle norme regolamentari e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel titolo abilitativo;
 - m. eventuali altri documenti ritenuti necessari in relazione a particolari tipologie e/o collocazioni..
8. Qualora si intenda installare l'impianto sul suolo pubblico, con la stessa istanza dovrà essere richiesta l'apposita concessione di occupazione prevista dal vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche.
9. Qualora si intenda installare l'impianto sul suolo privato, dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.
10. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
11. L'installazione dell'impianto pubblicitario di tipo permanente deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dalla data di ritiro del titolo abilitativo. L'istante è tenuto a presentare al Gestore, prima dell'installazione dell'impianto, la dichiarazione di pubblicità. A tale dichiarazione deve essere allegata, pena la decadenza del titolo abilitativo, l'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta.
12. Per gli impianti pubblicitari di tipo temporaneo, soggetti a titolo abilitativo, la predetta dichiarazione di pubblicità deve essere presentata non oltre l'inizio dell'esposizione, accompagnata, pena la decadenza del titolo abilitativo stesso, dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta.
13. La variazione della pubblicità che determini la modifica dell'ubicazione o della superficie esposta o della tipologia, obbliga il titolare del titolo abilitativo a presentare nuova istanza.
14. La variazione del messaggio pubblicitario, ove non cambino l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia, deve essere comunicata in carta semplice al Comune e al gestore allegando la documentazione richiesta.
15. Il Comune acconsente al subentro e al rinnovo del titolo abilitativo solo se, con riferimento al pagamento dell'imposta di pubblicità, non sussistano morosità pregresse o il subentrante estingua interamente il debito.
16. Il titolo abilitativo deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla data dell'istanza. Qualora per il rilascio del titolo abilitativo si renda necessario acquisire il parere tecnico di altri settori dell'amministrazione comunale o di altri enti, i suddetti termini sono sospesi a tutti gli effetti di Legge e ricominciano a decorrere dalla ricezione del parere richiesto.

Art. 13 – Obblighi del titolare del titolo abilitativo

1. E' fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di:
 - a. verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c. adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 al momento del rilascio del titolo abilitativo od anche successivamente per intervenute e modificate esigenze;
 - d. procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca del titolo abilitativo o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e. rispondere di tutti i danni derivanti dall'esposizione dei mezzi pubblicitari.
2. Il titolo abilitativo non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi.
3. Il titolare del titolo abilitativo è obbligato a ripristinare le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione del mezzo pubblicitario; in caso di inadempienza provvederà il Comune con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Art. 14 – Decadenza e revoca del titolo abilitativo

1. Costituiscono causa di decadenza del titolo abilitativo:
 - a. la cessazione o il trasferimento dell'attività, ad esclusione del caso in cui ci sia subentro nell'attività senza modifiche agli impianti pubblicitari;
 - b. la mancata corrispondenza del messaggio pubblicitario a quello comunicato ed autorizzato, ovvero la mancata comunicazione;
 - c. la mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinato il titolo abilitativo;
 - d. il mancato ritiro del titolo abilitativo dopo 60 giorni dalla data del rilascio.
2. Lo Sportello Unico per le attività produttive che ha rilasciato il titolo abilitativo, o i soggetti che nell'ambito del procedimento unico hanno rilasciato - a vario titolo - atti autorizzativi, accertato il verificarsi della causa di decadenza di cui alla lettera c., invitano il titolare del titolo abilitativo a rimuovere il mezzo, assegnando un termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto, decorso il quale la decadenza diventa efficace.
Negli altri casi la decadenza opera di diritto e viene dichiarata con provvedimento notificato all'interessato.
3. Costituiscono causa di revoca del titolo abilitativo:
 - a. la necessità di realizzare opere o impianti di interesse pubblico sulle aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario;
 - b. la posa di impianti di segnaletica stradale sulle aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario;
 - c. la posa di impianti per le pubbliche affissioni;
 - d. la sopraggiunta incompatibilità del mezzo pubblicitario con ragioni di pubblico interesse, con la realizzazione di opere, con la tutela della circolazione e sicurezza stradale, con valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e con quelli paesaggistici del territorio comunale;
 - e. la sopraggiunta incompatibilità del mezzo pubblicitario a seguito dell'approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di specifici progetti finalizzati al riordino del settore impiantistico per motivazioni riguardanti la sicurezza, il decoro o i mutati orientamenti di ordine estetico strutturale del territorio;
 - f. grave pregiudizio o imminente pericolo a persone o cose rappresentato dall'impianto.
4. Lo Sportello Unico per le attività produttive che ha rilasciato il titolo abilitativo, o i soggetti che nell'ambito del procedimento unico hanno rilasciato - a vario titolo - atti autorizzativi, accertato il verificarsi di una delle cause di revoca, invitano il titolare del titolo abilitativo a rimuovere il mezzo,

assegnando un termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorso il quale la revoca diventa efficace.

5. Nel caso di cui al punto f. del comma 3, il Comune ordina l'immediata rimozione del mezzo.
6. In caso di decadenza o revoca del titolo abilitativo il titolare dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. In caso di inadempienza nei termini fissati, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui al capo V del presente Regolamento.

Art. 15 – Pubblicità fonica

1. Per pubblicità fonica si intende la diffusione di qualsiasi messaggio pubblicitario o di propaganda in genere, fatti salvi i messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di pubblica sicurezza.
2. La pubblicità fonica è consentita dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30, esclusi i giorni festivi ed il periodo dal 1° al 4 novembre compresi, di ogni anno.
3. Il livello sonoro non deve superare i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997.
4. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla presentazione di apposita istanza al Comune prima dell'effettivo inizio dell'attività e deve contenere l'indicazione di ogni veicolo o mezzo utilizzato per lo svolgimento dell'attività, l'iniziativa specifica che si intende promuovere, la durata, il luogo o il percorso e, in allegato, la relazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 11 della L.R. 9/2006.
5. In occasione di particolari eventi di natura eccezionale la Giunta Comunale può concedere motivate deroghe a quanto previsto dai commi precedenti.

Art. 16 – Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario

1. E' consentita la distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario sul territorio del Comune. E' invece vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario.
2. Il pagamento dell'imposta vale come titolo autorizzativo.
3. Il committente dovrà indicare, all'atto della dichiarazione, i nominativi delle persone impiegate nella distribuzione, per ogni giorno o frazione.

Art. 17 – Pubblicità mediante locandine

1. E' consentita l'esposizione di locandine esclusivamente sulle vetrine e all'interno dei locali aperti al pubblico.
2. Il pagamento dell'imposta vale come titolo autorizzativo.
3. Sulle locandine deve essere posto un timbro dal Gestore recante la data di scadenza entro la quale le locandine stesse andranno rimosse.

Art. 18 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata con veicoli in genere è disciplinata dagli articoli 23 del C.d.S. e s.m.e i. e dall'art. 13 del D.Lgs. 507/1993. Essa è consentita con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 57 del D.P.R. 495/92 e dal presente Regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 495/1992, l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'art. 61 del C.d.S.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o su veicoli disponibili in virtù di contratti di leasing o di noleggio, l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio che contraddistingue il bene o il servizio, nonché il segno distintivo dell'impresa, della ragione sociale (sia per esteso che sotto forma di sigla), dell'indirizzo, del sito web, dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di telefono, del numero di fax e simili purché l'iscrizione non sia apposta più di due volte sul veicolo.
4. E' ammessa la pubblicità effettuata a mezzo di veicoli ad uso speciale destinati ed attrezzati a mostra pubblicitaria (cd. Vele pubblicitarie), se immatricolati per uso di terzi mediante locazione senza conducente. La suddetta forma di pubblicità può essere svolta sulla sede stradale e sulle rispettive pertinenze, esclusivamente dal locatario per pubblicizzare la propria attività ed i propri prodotti e può avvenire esclusivamente con veicolo in movimento.
Su detti veicoli, se in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta, in modo tale che sia privata di efficacia, salvo eventuali deroghe concesse dalla Giunta Comunale per particolari eventi di natura eccezionale.
5. Il pagamento dell'imposta vale come titolo autorizzativo.

Art. 19 – Pubblicità spettacoli viaggianti

1. La pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti è considerata implicitamente autorizzata con il pagamento dell'imposta ed è consentita esclusivamente nelle zone e con le modalità previste dal Piano.

Art. 20 – Autorizzazioni implicite nel pagamento dell'imposta

1. Determinati mezzi pubblicitari, così come indicato nelle schede del Piano Generale degli Impianti, sono implicitamente autorizzati con il pagamento dell'imposta se conformi a quanto previsto dalle leggi, dal presente Regolamento e dal Piano, condizioni da autocertificare all'atto della dichiarazione di pubblicità.
2. Resta inteso che la dichiarazione di pubblicità non sostituisce in nessun caso eventuali diverse autorizzazioni da richiedere.
3. La pubblicità effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico e non visibile dall'esterno non è sottoposta alla preventiva autorizzazione comunale, ma è tenuta alla presentazione della dichiarazione di pubblicità ed al relativo pagamento dell'imposta, ove non esente.

Art. 21 – Pubblicità elettorale

1. La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni della L. 24.04.1975, n. 130.

Art. 22 – Limitazioni alla pubblicità

1. Non è ammesso nessun impianto finalizzato all'effettuazione di pubblicità per conto terzi al di fuori degli impianti di affissione diretta e degli impianti di pubbliche affissioni.

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art. 23 – Modalità di applicazione dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 507/1993 l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. La pubblicità polifacciale comprende anche la pubblicità bifacciale³.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto pubblicitario, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. E' considerata unico mezzo pubblicitario anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili. Costituiscono invece separati ed autonomi mezzi pubblicitari le preinsegne riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto, nonché gli altri mezzi simili.
6. Alla pubblicità realizzata attraverso supporti gonfiabili fissi al suolo e quindi in grado di sollevarsi autonomamente da terra (a titolo esemplificativo palloncini), non presentando le specifiche caratteristiche dei palloni frenati, si applica la tariffa per la pubblicità ordinaria; l'imposta si calcola in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del solido geometrico in cui può essere circoscritto il gonfiabile⁴.
7. La superficie imponibile da prendere a base per il calcolo dell'imposta deve essere quella relativa all'intera installazione pubblicitaria, comprensiva quindi anche della parte non coperta dal marchio, solo se questo ultimo abbia, per dimensione, forma e colori, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria, ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario⁵.
8. La superficie imponibile del mezzo pubblicitario è data e definita dal titolo abilitativo, al netto di ogni elemento accessorio. Non ha effetto tributario l'eventuale diminuzione della superficie geometrica eseguita dal titolare successivamente all'installazione dell'impianto pubblicitario e senza il consenso del Comune. L'eventuale aumento della superficie geometrica eseguita dal titolare senza il consenso del Comune obbliga, viceversa, al pagamento dei maggiori tributi e delle altre somme per l'ulteriore spazio pubblicitario utilizzato ed occupato. Rimane salvo, in ogni caso, il potere del Comune dell'intervento repressivo e ripristinatorio.
9. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata viene applicata una maggiorazione del 100% della tariffa base.

³ Sentenza della Cassazione Civile Sezione V[^] del 09.09.2008, n. 22691.

⁴ R.M. Finanze 29.07.1996, n. 170/E.

⁵ R.M. 18.12.1997, n. 231/E. Sentenza Corte di Cassazione del 15.05.2002, n. 7031.

Art. 24 – Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di c/c postale intestato al Gestore.
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/1993.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, sempre che non sia stata presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Nel caso in cui l'importo dovuto per la pubblicità annuale sia superiore ad Euro 1.549,37, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate entro il 28/02, 30/04, 31/07 e 31/10 10.
4. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi ovvero, per eccesso, se superiore a detto importo, ai sensi dell'art. 1, comma 166 della L. 27.12.2006, n. 296.
5. L'interessato deve conservare il titolo abilitativo alla pubblicità e la ricevuta che comprovi i pagamenti eseguiti, da esibire alla richiesta del personale di vigilanza del Comune. Se i pagamenti si riferiscono a pubblicità effettuata con veicoli o in forma ambulante, tale documentazione deve essere a bordo del veicolo o in possesso della persona ambulante. In caso di più veicoli o persone, ciascuno deve essere munito di fotocopia dei documenti autorizzativi.

Art. 25 – Rettifica e accertamento d'ufficio

1. Il Gestore procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta, con Raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio si applicano le disposizioni di Legge⁶, tempo per tempo vigenti.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere le informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento con la definizione agevolata. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile.

Art. 26 – Riduzioni dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa dell'imposta é ridotta alla metà:
 - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

⁶ Art. 1, c. 161 della L. 27.12.2006, n. 296 e s.m. e i.

2. Al fine di beneficiare della riduzione, i soggetti di cui alla lettera a. del comma 1 devono autocertificare al Gestore l'assenza di finalità di lucro.
3. Per la pubblicità di cui alla lettera b. del comma 1 viene accordata la riduzione solamente con la contemporanea sussistenza dei requisiti enunciati⁷. Ai fini dell'applicazione della riduzione é necessario presentare un'autocertificazione attestante il patrocinio o la partecipazione dell'Ente Pubblico Territoriale.
5. Se il messaggio contiene la sponsorizzazione di un soggetto che ha scopo di lucro, non può essere riconosciuta la riduzione d'imposta.

Art. 27 – Esenzioni dall'imposta

1. Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 507/1993 sono esenti dall'imposta:
 - a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - d. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - e. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - f. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di Legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - g. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Per attività esercitata o svolta si intende quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità, o accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3. Per l'esposizione degli impianti pubblicitari di cui alla lettera e. è necessario presentare al Gestore autocertificazione attestante l'assenza di finalità di lucro.
4. Per l'esposizione degli impianti pubblicitari di cui alla lettera f. è necessario indicare la disposizione di Legge o di Regolamento, per effetto dei quali l'esposizione sia obbligatoria.
5. La pubblicità, in qualunque modo realizzata dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, anche costituite in Società di capitale senza fini di lucro, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, è esente dall'imposta sulla pubblicità⁸.
6. Le Onlus di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460/1997 sono esentate dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità. Per beneficiare dell'esenzione i soggetti passivi sono tenuti alla presentazione al Gestore di idonea documentazione attestante la natura di ONLUS.⁹

⁷ R.M. 08.06.1995 N. 184/E

⁸ Comma 128 art. 1 della L. 266/2005.

⁹ Art. 21 D. Lgs. 460/1997

CAPO IV IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 28 – Finalità

1. Il Servizio delle Pubbliche Affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Gestore, in appositi impianti a ciò destinati che verranno individuati, sulla base del piano generale degli impianti, con l'atto deliberativo di istituzione del servizio, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 29 - Quantità e ripartizione

1. In conformità a quanto dispone il 3° comma dell'art. 18 del D.Lgs. 507/1993, tenuto conto che gli abitanti del Comune di Avise, alla data del 31.12.2010, sono pari a 340 unità, lo stesso è tenuto all'installazione di impianti da adibire alle pubbliche affissioni, per una superficie complessiva di almeno metri quadrati 12,00. La superficie degli stessi è indicata nel Piano Generale degli Impianti.
2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 15% alle affissioni di natura istituzionale, sociale, politica o comunque priva di rilevanza economica e per l'85% alle affissioni di natura commerciale.

Art. 30 - Modalità per l'espletamento del Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Criteri e modalità per l'espletamento del Servizio delle Pubbliche Affissioni sono disciplinati dagli articoli 19 e 22 del D.Lgs. 507/1993.
2. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare apposita richiesta scritta, con l'indicazione dei dati anagrafici del committente, del numero e del formato dei manifesti, dell'oggetto del manifesto, della data di inizio e fine dell'affissione.
3. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona presso gli uffici del Gestore, l'accettazione é soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.
4. E' vietata la prenotazione di spazi per le pubbliche affissioni qualora non sia definito l'oggetto e la durata dell'affissione.
5. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
6. Presso il Servizio Affissioni é tenuto, anche con sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute.
7. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
8. Eventuali strisce da apporsi sui manifesti sono da considerarsi come quantità numerica aggiuntiva.
9. I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio Pubblicità e Affissioni del Gestore, a cura del committente, nei giorni e nell'orario di apertura, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
10. I manifesti costituiti da più di 4 fogli devono essere accompagnati da uno schema di composizione con

referimenti numerici progressivi da sinistra a destra e dall'alto in basso dei singoli pezzi che lo compongono.

11. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'Ufficio Pubblicità ed Affissioni del Gestore, con la data di scadenza prestabilita.
12. I manifesti non utilizzati dal Gestore restano a disposizione del committente presso l'Ufficio per 15 giorni, salvo che ne venga richiesta la restituzione con il recupero delle spese di spedizione.
13. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Funzionario Responsabile non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta l'accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
14. Nel caso in cui il Comune debba rimuovere o rendere non accessibile un impianto a causa della realizzazione di opere pubbliche, il Gestore, su istanza del committente, provvederà a rimborsare l'intero diritto versato.

Art. 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. L'attestazione del pagamento del diritto deve essere allegata alla richiesta per l'affissione dei manifesti.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della L. 27.12.2006, n. 296, il pagamento del diritto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 32 - Riduzioni del diritto

1. Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/1993;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera a. del comma 1 i soggetti passivi dovranno dichiarare che l'evento è organizzato in via esclusiva dagli stessi.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b. del comma 1 i soggetti passivi dovranno autocertificare al Gestore l'assenza di finalità di lucro.
4. Per la pubblicità di cui alla lettera c. del comma 1, viene accordata la riduzione alla metà della tariffa solamente con la contemporanea sussistenza dei requisiti enunciati.¹⁰ Ai fini dell'applicazione della riduzione è necessario presentare l'autocertificazione dichiarante il patrocinio o la partecipazione dell'Ente Pubblico Territoriale.

¹⁰ R.M. 08.06.1995, n. 164/E.

5. La riduzione di cui alla lettera e. del comma 1 si applica anche a comunicazioni diverse, quali partecipazioni al lutto, ringraziamenti della famiglia, avvisi di cerimonie religiose, anniversari¹¹.
6. Se il messaggio contiene la sponsorizzazione di un soggetto che ha scopo di lucro, non può essere riconosciuta la riduzione del diritto¹².
7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 460/1997, le Onlus di cui all'art. 10 dello stesso Decreto beneficiano della riduzione del 50% della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni. Per beneficiare della riduzione i soggetti passivi sono tenuti alla presentazione al Gestore di idonea documentazione attestante la natura di ONLUS.

Art. 33 - Esenzioni dal diritto

1. Ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 507/1993 sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e. i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge;
 - g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Rientrano nell'esenzione di cui alla lettera a. i manifesti riguardanti attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f. del comma 1, il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di Legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g. del comma 1, il soggetto richiedente l'affissione deve allegare alla richiesta autocertificazione che dichiara che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

¹¹R.M. 24.04.1979, n. 3/1181.

¹²Circolare Ministero delle Finanze 17.03.1994, n. 10/E.

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 34 – Pubblicità abusiva

1. Sono abusivi tutti gli impianti e i mezzi pubblicitari, tutte le forme di pubblicità e affissioni effettuati in difformità da quanto previsto dai Regolamenti Comunali vigenti e dal Piano Generale degli Impianti.
2. È vietata la realizzazione sugli edifici pubblici o privati di affissioni e iscrizioni murali pubblicitarie abusive.
3. Nel caso di effettuazione di pubblicità abusiva, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 20.1, 23 e 24 del D.Lgs. n. 507/93, e quelle contenute nei D.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 1997.

Art. 35 – Pubblicità difforme da leggi e regolamenti

1. La pubblicità comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti, è assoggettata ad imposta.
2. Il pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi, se necessari, di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità.
3. In materia, gli art. 162 e 168 del D. Lgs. N. 42 del 2004 rimandano alle sanzioni previste dall'art. 23 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
4. L'art. 7 della l.r. n. 1 del 1956 disciplina la cancellazione delle scritte o la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari esposti in contrasto con la norma.

Art. 36 – Vigilanza

1. Il Comune vigila, a mezzo della Polizia Locale e del Gestore, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni.
2. I soggetti di cui al comma 1, nei limiti delle competenze agli stessi attribuiti, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art. 37 – Sanzioni amministrative in materia tributaria

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/1993, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di euro 51,00. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti.
2. Le sanzioni indicate nel comma 1 sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

3. Le sanzioni si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o di chi ne ha consentito l'installazione.
4. Non sostituisce la dichiarazione di pubblicità il semplice pagamento eseguito mediante versamento sul bollettino di conto corrente postale, anche se nella causale posta sul retro del bollettino stesso siano indicati gli elementi relativi alla pubblicità effettuata.
Nell'ipotesi in cui non sia stata presentata la dichiarazione di pubblicità nei tempi e con le modalità previste dal presente Regolamento, ma comunque sia stato eseguito il pagamento della relativa imposta, senza quindi dar luogo ad evasione fiscale, si applica, per l'omissione, la sanzione prevista al comma 1.
5. In caso di recidiva o di violazioni su edifici o nei luoghi di interesse storico, artistico o in prossimità di essi, si applicano le sanzioni in misura pari al minimo previsto per Legge aumentato del 50%.
6. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
7. Le sanzioni di cui al comma 7 non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio concessionario diverso da quello competente.

Art. 38 – Interessi e spese

1. La misura annua degli interessi creditori e debitori per tutti i tributi locali, comunque denominati, viene determinata dal Comune di Avise nello stesso saggio stabilito dall'art. 1284 del codice civile, che per il 2011 è pari all'1,5% in ragione d'anno e che deve intendersi modificato all'occorrenza coerentemente alle variazioni del tasso legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
Sono addebitate all'utente moroso le spese postali e di notifica degli atti.

Art. 39 – Ravvedimento

1. L'Istituto del Ravvedimento Operoso è disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e prevede la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.
2. Il Ravvedimento Operoso rappresenta uno strumento immediato ed efficace per evitare il contenzioso e può essere utilizzato in ogni momento dell'anno, rispettando, ovviamente, le sue specifiche condizioni operative.
3. La sanzione prevista in materia è ridotta nella misura disciplinata dalle leggi vigenti, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione

del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori di cui all'art. 38.

Art. 40 – Contenzioso

1. Avverso gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/1992 può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel predetto Decreto.

Art. 41 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stata accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Gestore provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. In riferimento all'art. 1, comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo al rimborso quando l'importo relativo all'imposta e comprensivo di eventuali interessi non risulta superiore ad Euro 12,00, importo che tiene debitamente conto dell'onerosità delle procedure.
4. Sulle somme dovute al contribuente a rimborso si applicano gli interessi di cui all'art. 38 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 42 – Istituto della compensazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167 della L. 296/2006, il presente Regolamento disciplina unicamente l'istituto della compensazione verticale che prevede la compensazione tra crediti e debiti derivante dall'imposta comunale sulla pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni.
2. La compensazione verticale può essere richiesta in alternativa al rimborso. Sono compensabili esclusivamente i crediti il cui diritto al rimborso sia stato accertato dal Gestore.
3. Al fine di poter accedere alla compensazione il contribuente deve presentare apposita richiesta al Gestore. A seguito del ricevimento il Gestore accerta la sussistenza del credito. La compensazione del credito dovrà essere effettuata con il primo versamento utile.

Art. 43 – Riscossione coattiva

1. Se la gestione del servizio è effettuata dal Comune, la riscossione degli importi ancora dovuti viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvenza del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva venga effettuata mediante ruolo affidato all'Agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.

3. Se la gestione del servizio è affidata a terzi, la scelta è effettuata dal Gestore in conformità alla normativa vigente.
4. Per procedere alla riscossione coattiva è necessario che la somma degli importi, relativamente allo stesso soggetto debitore ed allo stesso anno finanziario, non sia inferiore a Euro 12,00 comprensiva di oneri e spese.

Art. 44 – Rateizzazioni di pagamento

1. La richiesta di rateizzazione può essere presentata prima dell'emissione del titolo esecutivo. L'accettazione di questa sospende l'emissione del titolo stesso.
2. Nella fase di riscossione coattiva, la rateizzazione è disciplinata dal D.P.R. 602/1973.
3. Nel caso di cui al comma 1, la richiesta deve pervenire al Gestore alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad Euro 50,00;
 - b. rata minima non inferiore ad Euro 10,00;
 - c. durata massima delle rate pari a 24 mensilità;
 - d. inesistenza di morosità nei confronti del Comune;
 - e. decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
 - f. applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura stabilita dall'art. 38 del presente Regolamento. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Funzionario Responsabile.

Art. 45 – Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative sono applicate in base all'art. 24 del D.Lgs. 507/1993 e s.m. e i. , dalle Sezioni I e II del Capo I della L. 689/1981 e come previsto dai successivi commi.
2. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 del D.Lgs. 507/1993 e s.m. e i. e i commi successivi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 della citata L. 689/1981:
 - 2.1) Affissioni effettuate su spazi non consentiti:
 - a) tramite nastri adesivi o puntine:
 - sanzione pari al minimo previsto dalla Legge;
 - b) tramite sostanze collose:
 - sanzione pari a ½ del massimo previsto dalla Legge;
 - 2.2) Installazione di locandine o manifesti pubblicitari non autorizzati o in difformità dal titolo abilitativo:
 - sanzione pari a ¼ del massimo previsto dalla Legge;
 - 2.3) Installazione di impianti pubblicitari non autorizzati o in difformità dal titolo abilitativo:
 - impianti con superficie fino a 1 mq. sanzione pari a ½ del massimo previsto dalla Legge;
 - impianti con superficie oltre 1 mq. sanzione pari a ¾ del massimo previsto dalla Legge.
 - 2.4) Violazioni regolamentari per pubblicità fonica:
 - fuori dagli orari previsti o nelle zone vietate pari a ½ del massimo previsto dalla Legge;
 - senza autorizzazione sanzione pari a ¾ del massimo previsto dalla Legge.

- 2.5) Violazioni regolamentari per pubblicità tramite distribuzione di materiale pubblicitario:
- attraverso persone non autorizzate sanzione pari a $\frac{1}{2}$ del massimo previsto dalla Legge;
- attraverso lancio pari a $\frac{3}{4}$ del massimo previsto dalla Legge.
- 2.6) Violazioni regolamentari per pubblicità effettuata con le cosiddette "Vele":
- veicolo in sosta senza copertura della pubblicità sanzione pari a $\frac{1}{2}$ del massimo previsto dalla Legge;
- pubblicità per conto terzi sanzione pari a $\frac{3}{4}$ del massimo previsto dalla Legge.
3. In caso di recidiva o di violazioni su edifici o nei luoghi di interesse storico, artistico o in prossimità di essi, le sanzioni sono aumentate del 20%.
4. Il verbale di contestazione è notificato agli interessati entro 150 gg. dall'accertamento delle violazioni.
5. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi e ripristino dei luoghi facendone menzione nel suddetto verbale di contestazione; in caso di inottemperanza entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute. Se il rimborso non è effettuato entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con ogni spesa di riscossione a carico degli interessati.
6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il Comune può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e può disporre la rimozione delle affissioni abusive con successiva notifica del verbale di contestazione. Il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. Se il rimborso non è effettuato entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con ogni spesa di riscossione a carico degli interessati.
7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una cauzione, d'importo non inferiore a quanto complessivamente dovuto, stabilita nell'ordinanza stessa.
8. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti.
9. Ai sensi dell'art. 20.1 del D.Lgs. 507/1993 gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

Art. 46 – Esercizio del potere di autotutela

1. Salvo che sia intervenuto un giudicato, il Comune o il Gestore possono procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 47 – Norma finale di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs 507/93 e s.m. e i. nonché le altre norme di Legge e di Regolamento applicabili alla materia.
2. I mezzi pubblicitari già autorizzati ed installati in difformità dalle prescrizioni e dai vincoli previsti dal presente regolamento, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, devono essere adeguati alle vigenti prescrizioni entro il 31 dicembre 2011. Ove l'adeguamento non sia consentito si dovrà procedere alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi, improrogabilmente, entro lo stesso termine. In mancanza, si procederà d'ufficio e verranno altresì applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 507/93 e dal presente Regolamento per le effettuazioni della pubblicità abusiva. Le relative spese saranno addebitate al trasgressore.

Art. 48 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2011 secondo le modalità stabilite dalla Legge.
2. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, cessa di avere efficacia il vigente Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 15.02.1995, n. 5 e s.m. e i.
3. Sono, inoltre, implicitamente abrogate le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.